

Novità fiscali decreto 21 del 2022 e decreto 50 del 2022

Roma, 10 giugno 2022

Decreto-legge n. 21 del 2022





**Art. 37-*quater* del
D.L. n. 21 del 2022**



Art. 37-quater

Inquadramento sistematico

L'articolo 37-quater, non originariamente previsto dal D.L. n. 21 del 2022, è stato successivamente introdotto al Senato, con la legge di conversione del Decreto citato.

La norma in esame dispone in sostanza **il prolungamento dei termini** per il versamento delle **somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo** a seguito di controllo automatico della dichiarazione sulle dirette o sull'IVA.

La disposizione in commento prevede che *«Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in **sessanta giorni**».*



Art. 37-quater

Inquadramento sistematico

La norma, nei casi di cui diremo a breve, si limita a concedere in sostanza **un maggior lasso di tempo** (60 giorni contro gli ordinari 30) per provvedere al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo.

Il caso più comune in cui si applica questo termine (e la proroga oggi disposta) è quello del cd. «avviso bonario» emanato a seguito del cd. controllo automatico della dichiarazione IVA o delle imposte dirette e prima dell'emissione della cartella di pagamento (quest'ultima appunto viene emessa quando sono decorsi i 30 giorni dalla ricezione dell'avviso).

La proroga è concessa affinché le imprese e/o le famiglie che stanno direttamente o indirettamente subendo le ripercussioni economiche derivanti dalla crisi in Ucraina, possano reperire la liquidità per far fronte ai pagamenti.



Art. 37-quater

Aspetti generali

Si può anticipare subito che si tratta di una misura agevolativa piuttosto mite, che appunto si sostanzia in un semplice – e provvisorio - «mese in più» per il pagamento. Non vi è alcuna riduzione/esclusione delle sanzioni o degli interessi e, come si dirà, la misura sembra anche mal ponderata dal momento che, a quanto sembra, se si vuole **rateizzare** l'avviso bonario bisognerà agire rispettando il termine ordinario di **30 giorni**. Dunque i 60 giorni sono solo per coloro che pagano tutto in **unica soluzione**.

L'agevolazione, poi, è sicuramente più mite dei procedimenti analoghi attuati nella fase emergenziale da Covid-19, laddove, ad esempio:

- Era stata prevista la possibilità di definire gli avvisi bonari emessi per gli anni 2017 e 2018 senza il pagamento di sanzioni e somme aggiuntive. La misura, tuttavia, spettava solo a chi aveva subito nel 2020 una diminuzione del volume d'affari superiore al 30% sul 2019 (Art. 5 del D.L. 41 del 2021 c.d. «Decreto Sostegni»);
- Per il tramite dell'art. 144 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e delle modifiche apportate dal Decreto Fisco-Lavoro (D.L. 146 del 2021), gli avvisi bonari scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, potevano essere pagati dapprima entro il 16 settembre 2020 (anche in 4 rate), poi entro il 16 dicembre 2021 (senza possibilità di dilazione).



Art. 37-*quater*

Aspetti generali

Come accennato, il fulcro della disposizione è prorogare provvisoriamente da 30 a 60 giorni il tempo per l'adempimento dell'obbligazione tributaria. Più precisamente, la norma proroga il termine di cui all'art. 2, comma 2 del D.lgs. N. 462 del 1997, a cui fa espresso richiamo, limitatamente al periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione (25 maggio 2022) e il 31 agosto 2022. Poiché l'art. 37-*quater* fa sostanzialmente un rinvio secco all'art. 2, comma 2, occorre analizzare da vicino il contenuto di questa ultima disposizione (segue).



Art. 37-quater

Art. 2, comma 2 del D.lgs. N. 462 del 1997

L'art. 2, comma 2, da ultimo citato stabilisce che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis (per le imposte dirette) e 54-bis (per l'IVA), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

Se si rispetta il termine, poi, la norma prevede una riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate e la non maturazione degli interessi dovuti nei giorni a seguito dell'elaborazione della comunicazione.



Art. 37-quater

Art. 2, comma 2 del D.lgs. N. 462 del 1997

L'art. 2, comma 2, del D.lgs. N. 462 del 1997 appena citato, descrive dunque un perimetro definito: pone innanzitutto una condizione procedurale, laddove richiede che il pagamento del debito avvenga con le modalità previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 241 del 1997 (in sostanza con l'F24, v. *infra*).

Sotto il profilo sostanziale, la norma si riferisce solamente a due ipotesi e cioè laddove il pagamento avvenga entro 30 giorni (oggi 60) a fronte di:

- Comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) previsto dall'art. 36-bis, comma 3, 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, d.P.R. 633 del 1972;
- Comunicazione a seguito di annullamento in autotutela a seguito di chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto di imposta.

Se sono rispettate tutte queste condizioni, (i.e. pagamento con F24 entro 30 giorni – oggi temporaneamente 60), l'art. 2 comma 2 in commento dispone la **riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate** e – in buona sostanza – non si calcolano gli interessi maturati nei giorni a seguito dell'elaborazione della comunicazione.



Art. 37-*quater*

Come evidenziato, l'art. 2, comma 2, a sua volta prevede 3 rimandi normativi, il **primo** all'art. 19 del D.lgs. 241 del 1997, il **secondo** all'art. 36-*bis*, comma 3, d.P.R. 600/1973 e il **terzo** all'analogo art. 54-*bis*, comma 3, d.P.R. 633/1972. Per il resto, rimanda in generale alle ipotesi di annullamento in autotutela a seguito della comunicazione e concede una generica riduzione ad un terzo della sanzione amministrativa, qualunque sia quella in concreto irrogata.

Stante il rinvio all'art. 2, comma 2, D.lgs. 467/1997 che si riferisce esclusivamente agli art. 36-*bis* e 54-*bis*, devono ritenersi esclusi dalla proroga gli avvisi bonari emessi nell'ambito **del controllo formale** ai sensi dell'art. 36-*ter*, comma 4, del d.P.R. 600 del 1973, la cui riscossione è regolata dall'art. 3 del D.lgs. 467/1997, che però non è richiamato dall'art. 37-*quater*.



Art. 37-quater

Art. 19 D.lgs. 241 del 1997

L'art. **19** D.lgs. 241/1997, come anticipato, prima norma richiamata dall'art. 2, comma 2, in commento, detta la disciplina dei versamenti mediante delega.

Nel dettaglio, la norma dispone che il versamento diretto è effettuato mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata, utilizzando un modello (*i.e.* modello F24) conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.



Art. 37-quater

Artt. 36-bis, comma 3, d.P.R. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, d.P.R. 633 del 1972.

Il secondo e terzo rimando normativo dell'art. 2, comma 2, possono essere analizzati congiuntamente essendo norme di contenuto analogo, l'art. 36-bis rivolto alle imposte dirette; il 54-bis all'IVA. Si tratta delle note norme che disciplinano i cd. «controlli automatici» delle dichiarazioni.

I controlli «automatici» sono i controlli appunto eseguiti mediante procedure automatizzate su tutte le dichiarazioni presentate dal contribuente, al fine di scoprire determinati tipi di errori, risultanti dal contenuto della dichiarazione stessa e dagli elementi in possesso dell'Anagrafe tributaria. La correzione di tali difformità è semplice ed immediata e la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) è inviato al fine di evitare ulteriori errori od omissioni da parte del contribuente.



Art. 37-*quater*

Artt. 36-*bis*, comma 3, d.P.R. 600 del 1973 e 54-*bis*, comma 3, d.P.R. 633 del 1972.

Nel dettaglio, gli artt. 36-*bis* e 54-*bis* prevedono la correzione di errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, volume di affari, imposte, contributi e premi e degli errori materiali nel riporto delle eccedenze risultanti da dichiarazioni precedenti, la riduzione di detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella consentita dalla legge, nonché di detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta non spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione, e il controllo della rispondenza con la dichiarazione e della tempestività dei versamenti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte.

Se a seguito di questi controlli automatici dovesse risultare una somma versata inferiore a quello dovuta, il prelievo si attuerà in maniera «automatica», senza le garanzie motivazionali di un controllo formale o sostanziale e senza la riscossione graduale (non viene infatti emanato un avviso di accertamento, si procede direttamente all'iscrizione a ruolo e quindi alla cartella di pagamento). Tuttavia, la sanzione irrogata risulterà più lieve di quella che invece viene ordinariamente irrogata a seguito dell'attività di accertamento (generalmente pari al 90% dell'imposta evasa): ai sensi dell'articolo 13, D.lgs. 471 del 1997, la sanzione è pari al solo 30% dell'importo mancante.

Inoltre, se vi è fondato pericolo per la riscossione, gli articoli in parola prevedono la possibilità di procedere con il controllo d'ufficio anche se non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione; in questo caso il controllo ha ad oggetto il corretto versamento delle imposte, dei contributi, dei premi e delle ritenute, dovute in acconto o a saldo.



Art. 37-*quater*

Artt. 36-*bis*, comma 3, d.P.R. 600 del 1973 e 54-*bis*, comma 3, d.P.R. 633 del 1972.

Riassunta brevemente la disciplina degli artt. 36-*bis* e 54-*bis*, ci si può ora soffermare sul comma 3 di queste disposizioni, il quale è espressamente richiamato dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. 462/1997, a sua volta richiamato dall'Art. 37-*quater*.

Ai sensi del comma 3, laddove l'Ufficio proceda per il controllo automatico o per il controllo d'ufficio in caso di fondato pericolo della riscossione, all'esito dei quali riscontri un risultato diverso rispetto a quello dichiarato ovvero l'esistenza di una imposta o una maggiore imposta a debito, invia il cd. avviso bonario al contribuente, contenente l'esito della liquidazione. A quel punto, entro 30 giorni, il contribuente può fornire chiarimenti oppure pagare le imposte così liquidate.

Se paga entro i 30 gg, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.lgs. 462/1997, la sanzione è ridotta ad un terzo. Poiché la sanzione irrogata in caso di controllo automatico è pari al 30% dell'imposta evasa (art. 13 citato); di fatto si definisce bonariamente corrispondendo sanzioni pari al 10% dell'imposta liquidata dall'Ufficio (o comunque rideterminata in autotutela a seguito dei chiarimenti forniti).

In forza dell'art. 37-*quater*, temporaneamente (fino al 31 agosto 2022) è dunque possibile beneficiare di 60 gg per adempiere, mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni e non computo degli interessi.



Art. 37-*quater*

Aspetti critici – *pagamenti rateali*

Il primo aspetto critico è quello relativo all'apparente impossibilità di rateizzare l'avviso bonario laddove si voglia beneficiare del termine di 60 gg.

Si tratta di un aspetto particolarmente grave, atteso che l'intenzione dell'art. 37-*quater* è proprio quello di aiutare finanziariamente le famiglie e le imprese.

È di tutta evidenza che se si concedono ulteriori 30 giorni di tempo a patto che, però, si rinunci al pagamento rateale, è tradita la *ratio legis* poiché di fatto si finisce addirittura con il pagare **prima** rispetto a quanto avviene ordinariamente con la dilazione.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 3-*bis* del D.lgs 462/1997, è possibile pagare l'avviso bonario in otto rate trimestrali di pari importo oppure in venti rate trimestrali di pari importo (se il debito è superiore a 5mila Euro). E' importante evidenziare che il comma 2 dell'art. 3-*bis* appena citato precisa espressamente che il pagamento della prima rata deve avvenire **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione** (segue).



Art. 37-quater

Aspetti critici

Il cortocircuito normativo è dato dal limitato richiamo operato nell'art. 37-quater. Questo, infatti, estende **esplicitamente ed esclusivamente** il termine dell'art. 2, comma 2 del D.lgs. 462 del 1997, rendendo dunque possibile pagare entro 60 giorni evitando l'iscrizione a ruolo. Laconicamente, l'art. 37-quater si limita a prevedere che: *«il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in **sessanta giorni**»*

Ma nulla dice con riferimento all'art. 3-bis, comma 2 dello stesso d.lgs. 462 del 1997, il quale contiene un termine **formalmente autonomo**, sempre di trenta giorni, il cui rispetto determina la possibilità di pagare a rate: *«l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre»*

Per evitare confusione, il legislatore avrebbe dovuto fare richiamo all' art. 2, comma 2 **unitamente all'3-bis, comma 2 del D.lgs. 462 del 1997**: in tal modo sarebbe stata pacifica la possibilità di pagare, anche a rate, entro 60 gg. dalla comunicazione, che ovviamente è la soluzione più logica per una norma che vuole essere un aiuto finanziario a imprese e famiglie.



Aspetti critici

Ma in mancanza di richiamo espresso all'art. 3-bis, comma 2, è possibile argomentare che sia stato esteso a 60 gg **solo** il termine per pagare **in unica soluzione** il contenuto della comunicazione, mentre questa possibilità non sussiste per effettuare il pagamento a rate, laddove il pagamento della prima rata dovrebbe sempre avvenire entro il termine di 30 gg dalla ricezione della comunicazione.

Naturalmente, questa interpretazione, che poggia saldamente sul dato letterale dell'art. 37-quater (che si ripete non richiama il termine dell'art. 3-bis, comma 2, D.lgs. 462 del 1997), va del tutto contro la *ratio legis*, che come osservato è proprio quella di concedere più tempo per pagare.

Infatti, ci si troverebbe nel paradosso che o si paga **tutto entro 60 giorni**, o si paga **un ottavo** (o un ventesimo se il debito è superiore a 5mila euro) **entro 30 gg**, rimandando il resto alle rate con cadenza trimestrale che durano 2 anni o 5 anni (se il debito è superiore a 5mila euro).

E' chiaro che – soprattutto in un periodo di crisi – sostanzialmente nessuno si gioverà del «beneficio» della proroga di 30 giorni, perdendo così la possibilità di pagare a rate, anche se questo comporta ulteriori interessi di dilazione.



Art. 37-quater

Aspetti critici

Sulla base di una interpretazione logico-sistematica, dunque, è preferibile sostenere che il termine di 60 gg. è implicitamente esteso anche al pagamento della prima rata. A riguardo, saranno necessari repentini chiarimenti, tenuto anche conto del breve periodo per cui opera la «proroga» in parola e del fatto che se ci si «sbaglia», si finisce con il pagare le sanzioni in misura piena (quindi il 30% anziché il 10%) oltre a subire l'iscrizione a ruolo, da cui derivano ulteriori oneri economici (interessi di mora ad esempio) e possibili preclusioni nei pagamenti da parte della P.A., o la partecipazione agli appalti pubblici, etc..



Art. 37-quater

Aspetti critici – *dies a quo e dies ad quem*

Un secondo aspetto critico riguarda proprio la durata di vigenza dell'art. 37-quater.

Infatti si stabilisce che: «*per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (i.e. il 21.5.2022) e il 31 agosto 2022*» il termine di cui all'art. 2, comma 2, è fissato in 60 giorni.

Da una prima lettura, dunque, dal 21 maggio 2022 al 31 agosto 2022, nell'art. 2, comma 2, anziché leggere «30 giorni» dobbiamo leggere «60 giorni». Dal 1° settembre, invece, torna ad essere 30 giorni.

Se questo è chiaro, non è affatto chiaro «quando» va letto l'art. 2, comma 2 per capire se si è nei 30 o 60 gg. Ad esempio: se l'avviso bonario è stato notificato il 30 agosto e in quello stesso giorno si legge l'art. 2, comma 2, si dovrebbe ritenere di avere 60 giorni per pagare. Tuttavia, se invece si fa riferimento alla data di «scadenza» del pagamento, ci troveremo a rileggere l'art. 2, comma 2, ben dopo il periodo della proroga, potendo venire il dubbio che il termine sia di soli 30 giorni.



Art. 37-*quater*

Aspetti critici

Per logica, si dovrebbe ritenere che il termine di 60 giorni si applichi a tutte le comunicazioni che sono state *emesse* tra il 21 maggio 2022 e il 31 agosto 2022. A tacer d'altro, si tratta di una norma con una vigenza di poco più di tre mesi (giugno luglio agosto) e, se dovessimo considerare il termine di scadenza per il pagamento (sessanta giorni), ne comporterebbe l'applicazione alle sole comunicazioni emesse nel primo mese di vigenza.

Lo stesso vale anche in base a principi dell'ordinamento, quale quello per cui *tempus regit actum*, e quindi la comunicazione segue le norme in vigore al momento della loro emissione. Dunque la data di emissione coinciderebbe con la data in cui «va letto» l'art. 2, comma 2, con la conseguenza che se la comunicazione è stata emessa tra il 21 maggio e il 31 agosto, sicuramente si beneficia dei 60 gg.

Tuttavia, anche se si asseconda questa tesi, ad una più attenta analisi non risulta comunque sicuro capire se siamo o meno nel periodo tra il 21 maggio 2022 e il 31 agosto 2022. L'art. 2, comma 2, infatti, fa decorrere i 30 (60) giorni dalla *ricezione* della comunicazione. Tuttavia, poiché come noto gli avvisi bonari non vengono notificati a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario, ma per semplice posta (l'art. 36-*bis* infatti sancisce che devono essere «comunicati» e non espressamente «notificati») la ricezione dello stesso è un fatto incerto; del resto l'omesso invio dell'avviso bonario non pregiudica di regola la legittimità della successiva cartella di pagamento (Cass. 5394 del 2016).



Art. 37-quater

Aspetti critici

La problematica relativa alla «ricezione» degli avvisi bonari è nota, tanto è vero che nelle cartelle di pagamento emesse a seguito di procedura automatica è espressamente avvisato il contribuente che, in caso di mancata ricezione dell'avviso bonario, è in ogni caso possibile godere delle sanzioni ridotte ad un terzo a patto che la cartella venga pagata entro 30 gg dalla *notifica*.

Naturalmente, il contribuente che non ha mai ricevuto l'avviso bonario o l'ha ricevuto tardi (si pensi oltre il 31 agosto nonostante formalmente emesso prima) per disguidi della posta, subirebbe certamente un pregiudizio. In tal senso, per ovviare alla situazione, si potrebbe allora fare riferimento alla data di *emissione* dell'avviso bonario, che dovrebbe essere una data certa e comunque meno «traballante» di una «ricezione» di una comunicazione effettuata via posta. In secondo luogo, in caso di mancata ricezione, si dovrebbe concedere comunque il beneficio di pagare con le sanzioni ridotte nel termine di 60 giorni per il tramite della cartella di pagamento.





Art. 1 - Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante



Riduzione aliquota carburanti

L'articolo 1, nei primi due commi, prevede la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal **22 marzo al 21 aprile 2022**, secondo gli importi di cui si dirà di seguito.



In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 dispone la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico Accise (D.lgs n. 504 del 1995).

Le lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, prevedono che le aliquote dell'accisa sono così rideterminate:

- per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728,40 a **478,40** euro per 1.000 litri;
- per il gasolio usato come carburante, l'accisa si riduce da 617,40 a **367,40** euro per 1.000 litri.

Si sottolinea che tali riduzioni sono disposte in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.



Ambito temporale dell'agevolazione

In merito all'ambito temporale dell'agevolazione, il successivo comma 2 chiarisce la decorrenza della riduzione, che si applica a partire dal **22 marzo 2022** (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e fino **al 21 aprile 2022** (trentesimo giorno successivo alla predetta data).



Accisa imposta armonizzata

Al riguardo si ricorda che le accise sono da tempo imposte armonizzate a livello europeo, la disciplina di riferimento è dettata dalla direttiva 2003/96/CE.

In linea generale, è dunque possibile affermare che la struttura delle accise e le aliquote minime sono stabilite dalle norme UE.

Tuttavia è da rilevare che sono fatte salve specifiche misure agevolative nazionali, purché autorizzate dalla disciplina armonizzata.

Ad ogni modo, rimane la facoltà degli Stati di innalzare la misura delle aliquote. A ben vedere, infatti, nel tempo le accise - ivi comprese, in particolare, quelle sui carburanti - sono state elevate anche con finalità emergenziali. L'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, in quanto colpiscono beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali la benzina e i tabacchi).



Art. 1

In conseguenza della riduzione delle accise disposta dai commi 1 e 2, il comma 3 prevede che, dal 22 marzo al 21 aprile 2022, non trovi applicazione la specifica aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio commerciale usato come carburante ai sensi del numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico Accise (403,22 euro per mille litri), nonché delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della predetta Tabella A, che sono applicabili alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza (benzina: 359 euro per mille litri; gasolio: 330 euro per mille litri).



Il comma 4 dell'art. in esame prevede che in relazione al primo bimestre del 2022 (1° gennaio - 28 febbraio 2022) non trova applicazione il meccanismo di riduzione delle accise previsto dal comma 290 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).

Nel dettaglio, il richiamato comma 290 affida a un decreto ministeriale (decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) il compito di accertare le maggiori entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, rispetto al prezzo corrispondente indicato nell'ultimo documento di programmazione economico finanziaria, riducendo in misura corrispondente le aliquote di accisa sui prodotti energetici (usati come carburante, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal Testo unico accise).



Il comma 4 in esame prevede poi che, nel medesimo periodo, le maggiori entrate IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, siano accertate con le modalità di cui al comma 291 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Ai sensi del richiamato comma 291, il decreto ministeriale, cui al comma 290 dell'art. 1 della L. 244 del 2007, è emanato - con cadenza trimestrale - se il prezzo del petrolio aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il decreto in commento non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, come determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo del greggio abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.



Al riguardo, si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto del MEF del 18 marzo 2022, con il quale è stato attivato il meccanismo di riduzione dell'accisa sui carburanti, a compensazione delle maggiori entrate IVA derivanti dalla fluttuazione del prezzo del petrolio, secondo il sopra rammentato meccanismo, riferita al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2021, periodo nel quale si sono verificate le condizioni di cui al citato comma 291 della legge n. 244 del 2007

Di conseguenza, sulla base di quanto rilevato, il decreto del 18 marzo 2022 dispone che, per compensare le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio, dal 22 marzo 2022 fino al 21 aprile 2022, le accise sui carburanti siano rideterminate come segue:

- benzina: 643,24 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL): 182,61 euro per mille chilogrammi.



Art. 1

Il decreto in esame chiarisce, infatti, che le minori entrate derivanti dalla rideterminazione dell'accisa sui carburanti sono compensate dal maggior gettito relativo al periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici IVA, valutato in 308,17 milioni di euro.



Adempimenti

I commi 5 e 6 dell'art. 1 in esame prevedono, per il periodo dal 22 marzo al 21 aprile 2022, specifici adempimenti a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (art. 25, comma 1, del Testo unico delle accise), degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (comma 2, lettera b), del medesimo art. 25) nonché dei titolari dei depositi (art. 23 del medesimo Testo unico), al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte dal comma 1.



Art. 1

Piu nello specifico, il comma 5 prevede che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto Testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) che al 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla medesima data).



Art. 1

Il successivo comma 6 chiarisce che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali nel periodo di riferimento, devono riportare nel documento amministrativo semplificato telematico (di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.



Al fine di evitare manovre speculative, il comma 7 prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 7 del provvedimento in esame rafforza le attribuzioni Garante per la sorveglianza dei prezzi, anche con riferimento ai poteri sanzionatori.





Art. 1-*bis* - Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti



Premessa

L'art. 1-*bis*, inserito in seconda lettura dal Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 38 del 2022, che contiene disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici.

Il Decreto da ultimo citato è stato infatti integralmente abrogato dall'art. 1, comma 2, della Legge 51 del 2022, la quale ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 21 del 2022, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento finché è rimasto in vigore.



Premessa

L'art. 1 del D.L. 21 del 2022, appena analizzato nelle schede precedenti, contiene disposizioni analoghe a quelle dell'art. 1-*bis* del Medesimo decreto, adesso in commento, il quale le «espande» sotto il profilo temporale e soggettivo.

In sostanza, il legislatore, in materia di riduzione dell'accisa per «calmierare» l'incremento di prezzo dei combustibili fossili:

- Dapprima è intervenuto con l'art. 1 del D.L. 21 del 2022, sebbene per un periodo molto limitato (come visto 30 giorni, da marzo ad aprile);
- Poi è intervenuto «in urgenza» con il D.L. 38 del 2022, per «estendere» le riduzioni recate dall'Art. 1 del D.L. 21 del 2022;
- Le misure sono state poi estese per il tramite di un atto regolamentare, il Decreto MeF del 6 aprile 2022;
- Infine, maturati i tempi politici per la conversione del D.L. 21 del 2022, è stato introdotto l'art. 1-*bis*, ed è stato abrogato il D.L. 38 del 2022 (quest'ultimo è rimasto in vigore per appena 18 giorni, dal 2 maggio al 20 maggio 2022) e ne ha recepito il contenuto, espandendo ancora una volta il periodo temporale di applicazione.

In sostanza, le riduzioni dell'accisa e dell'IVA sui carburanti fossili in parola, sono rimaste attive grazie al «ponte» creato da 3 provvedimenti legislativi e 1 regolamentare; all'inizio l'art. 1 del D.L. 21 del 2022, a metà dal D.L. 38 del 2022 e dal Decreto MeF del 6.4.2022, infine dall'art. 1-*bis* del D.L. 21 del 2022, aggiunto in sede di conversione e che ricalca il contenuto del D.L. 38 del 2022.



Art. 1-*bis*

Il comma 1 dell'articolo 1-*bis*, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, proroga dal 3 maggio all'8 luglio 2022 la temporanea riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, nonché del GPL usato come carburante.

Inoltre, nel periodo 3 maggio – 8 luglio 2022 viene **azzerata** l'aliquota di accisa sul gas naturale utilizzato per autotrazione e viene stabilita nel 5 per cento l'aliquota Iva applicabile al gas naturale utilizzato per autotrazione.

Si tratta delle stesse misure già previste dall'abrogato D.L. 38 del 2022.



Proroga della riduzione accisa

Come accennato, il «ponte» di proroghe è determinato da:

Art. 1, D.L. 21 del 2022 (dal 22 marzo al 21 aprile);

D.M. 6 aprile 2022 (dal 22 aprile al 2 maggio);

Art. 1, D.L. n. 38 maggio 2022 e art. 1-*bis* D.L. 21 del 2022 (dal 3 maggio all'8 luglio). In forza di queste previsioni, per tutto il periodo di tempo cumulativamente indicato:

- per la benzina, la misura dell'accisa è ridotta in 478,40 euro per 1.000 litri (prima era pari ad euro 704,20 per 1.000 litri);
- per il gasolio usato come carburante, l'accisa è ridotta a 367,40 euro per 1.000 litri (prima era pari ad euro 593,20 per 1.000 litri);
- per il GPL, l'accisa è pari a 182,61 euro per 1.000 kg (prima era pari ad euro 267,77 per 1.000 kg).



Proroga della riduzione accisa

Dal 3 maggio all'8 luglio, inoltre:

È azzerata l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione (prima pari ad euro 0,00331 per metro cubo).

È ridotta **al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.**

Inoltre, non trova applicazione l'aliquota di accisa agevolata **sul gasolio commerciale usato come carburante**, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise per il periodo dal **22 aprile 2022 all'8 luglio 2022** (403,22 euro per mille litri). In proposito, la recente Circolare 23 del 2022 dell'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli (a cui si rimanda anche perché ha cercato di fare chiarezza sul dedalo normativo che si è creato in materia) ha precisato che *«L'art. 1-bis, comma 2, mantiene fino al suddetto termine dell'8 luglio 2022 la disapplicazione della aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA di cui ordinariamente beneficiano gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA), inglobando anche il periodo che va dal 22 aprile al 2 maggio 2022 di vigenza del decreto interministeriale 6 aprile 2022. Conseguentemente non si darà luogo, per il secondo trimestre 2022, alla presentazione della dichiarazione di rimborso dell'accisa sui litri di gasolio consumati.»*



Adempimenti

I commi 3 e 4, similmente a quanto già previsto dall'art. 1 analizzato *supra*, introducono adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote ridotte, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza.

In particolare si prevede che, in conseguenza delle diminuzioni di accisa disposte dal provvedimento in esame, i richiamati soggetti devono trasmettere entro il 15 luglio 2022 all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto Testo unico, ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di prodotti energetici per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d'accisa, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In mancanza di tale comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000, di cui all'art. 50, co. 1 d.lgs. n. 504/1995.



Adempimenti

Si segnala che il comma 3 ha fatto venire meno:

- il pregresso obbligo di comunicazione delle giacenze disposto dall'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 21 del 2022, originariamente riguardante solo la benzina ed il gasolio usato come carburante (rilevazione delle giacenze alla data del 21 aprile 2022) facendo salvi, in ragione dell'avvenuto assorbimento dell'adempimento, eventuali comportamenti omissivi posti in essere dagli esercenti;
- L'adempimento di cui all'art. 1, comma 6 del decreto legge n. 21 del 2022, in virtù del quale i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli art. 23 e 25 del TUA erano tenuti a riportare nel documento amministrativo semplificato telematico l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici ivi indicati.



Art. 1-*bis*

Il comma 5, per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Più in dettaglio, il Garante si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.



Art. 1-*bis*

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA sul gas naturale usato per autotrazione, il comma 6 prevede che si applichino, in quanto compatibili, le medesime disposizioni di cui al precedente comma 5, relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

Il comma 7 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti ai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Art. 1-*bis*

Il comma 8 delega a livello regolamentare, tramite apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze), la possibilità di rideterminare le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale, usati come carburante, nonché dell'IVA ridotta al gas naturale usato per autotrazione.

Il Decreto ministeriale può inoltre prevede l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il decreto ministeriale prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa.

Nel caso di mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.





Art. 2 - Bonus carburante ai dipendenti



Premessa

L'articolo 2 del decreto in commento stabilisce che i datori di lavoro privati possono cedere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.



Più nello specifico, l'art. 2, comma 1 riconosce a **tutti i datori di lavoro privati** la possibilità di assegnare **a qualsiasi titolo** ai propri **dipendenti** un **incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro**.

La norma prevede che per l'anno 2022 (per precisione entro il 12 gennaio 2023, applicandosi la cassa allargata), l'importo del valore dei buoni, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR.

L'art. 51, comma 3 del TUIR, prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro.



Art. 2

La norma, come specificato anche dalla relazione Illustrativa, chiarisce che tali importi riconosciuti dalla aziende sotto forma di buoni carburante **sono ulteriori** rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione dall'IRPEF e non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall'azienda.



Art. 2

In linea generale, si ricorda che l'impresa ha la possibilità di mettere a disposizione del lavoratore determinati beni e servizi che possono essere attribuiti a prescindere dalla retribuzione del dipendente, oppure possono essere collegati alla parte variabile di tale retribuzione, come conversione parziale o integrale del premio di risultato (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale). Come sopra menzionato, la legislazione vigente prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito. Sul punto, si ricorda che l'articolo 6-quinquies del decreto legge n. 41 de 2021 ha esteso al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio da 258,23 euro a 516,46 euro del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.



Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite summenzionato sia dell'eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

- trovano applicazione le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del TUIR;
- il comma 3 dell'articolo 51 del TUIR specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;
- per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico.



Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 208 del 2015, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.



Art. 2

Il comma 2 stabilisce la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dalle norme dell'articolo in esame, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38.





Art. 6 - Bonus sociale elettricità e gas



Art. 6

L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in esame.



Limiti reddituali

Il bonus sociale per il disagio economico è ancorato a limiti reddituali e necessita dell'ISEE. Il bonus è riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell'energia elettrica.

In via ordinaria, limiti di reddito per il bonus sociale sono i seguenti:

- il cittadino/nucleo familiare deve:
 - appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro (oggi 12.000), oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.



- uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica:
 - con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente
 - attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.
- in alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.



Art. 6

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas - per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità").

Ad esempio per l'anno 2021 un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas.



Modalità di fruizione

Il bonus oggetto di trattazione non si realizza attraverso l'erogazione di somme di danaro ma in compensazione delle somme spettanti in bolletta.

Più nello specifico, l'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento. Si sottolinea che, per far fronte al caro energia, integrazioni ai bonus per il settore elettrico e del gas sono state autorizzate sia per il IV trimestre 2021, per il I trimestre 2022 e per il II trimestre 2022, rispettivamente dal decreto-legge n. 130/2021, dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 178/2021) e dal decreto-legge n. 17/2022, in corso di conversione.



Modalità di fruizione

Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico , sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali.

Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.





Art. 12- *quater*
Disposizioni in
materia di lavoro
sportivo



Art. 12-quater

L'articolo 12-quater modifica il regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati specificando le discipline sportive, le caratteristiche dei contribuenti e l'ammontare dei redditi a cui si applica.

La norma reca, inoltre, alcune disposizioni di coordinamento.



Art. 12-*quater*

Il presente articolo, inserito dal Senato, apporta alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Più nello specifico, l'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 ha previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30 per cento** del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.



Art. 12-quater

Il vigente comma 5-quater del medesimo articolo deroga alla sopra esposta disciplina agevolativa per i lavoratori impatriati, sottoponendo a detassazione per il 50 per cento (anziché del 70 per cento) il reddito degli sportivi professionisti impatriati ed escludendo, per tali soggetti le seguenti maggiorazioni:

- quella disposta (comma 5-bis) per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);
- quella spettante (ai sensi del quarto periodo del comma 3-bis) nel caso di almeno tre figli minorenni o a carico



Art. 12-quater

Ai sensi del vigente comma 5-quinquies, inoltre, per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili



Art. 12-*quater*

Il comma 1 dell'articolo 12-*quater* sostituisce, quindi, i commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del suddetto articolo 16:

a) il nuovo comma 5-*quater* prevede innanzitutto che ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), e dal decreto legislativo n. 36 del 2021 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), non si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 16, le disposizioni dello stesso articolo trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica **entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000**, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti **in discipline riconosciute dal CONI** nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche **abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000**. In tali circostanze, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50 per cento** del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis quarto periodo (maggiorazione dell'agevolazione fiscale nel caso in cui il beneficiario abbia tre figli) e 5-bis (maggiorazione dell'agevolazione fiscale nel caso per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);



Art. 12-*quater*

b) il nuovo comma 5-*quinquies* prevede che ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui all'articolo 16, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.



Art. 12-quater

In particolare, le nuove regole prevedono che in presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, l'agevolazione per gli sportivi trovi applicazione solo nei casi in cui:

Si tratti di redditi derivanti dai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 o dal d.lgs. 36 del 2021 in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento;

- le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 1.000.000 di euro

oppure

- le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.

L'agevolazione in commento, quindi, è limitata agli sportivi "professionisti" che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e conseguano un "reddito complessivo" superiore alla soglia di 500.000 euro o 1.000.000 a seconda del riconoscimento della disciplina sportiva *ante* o *post* 1990.

Per i rapporti di lavoro sportivo di cui sopra, ai fini dell'esercizio del regime agevolato, è previsto il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.



Art. 12-*quater*

Il comma 2 abroga il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, il quale rinvia al regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, sopra illustrato.

Il comma 3 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinqies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.



Art. 12-quater

A titolo esemplificativo è possibile immaginare i seguenti esempi:

- Si ha un lavoratore trasferito in Italia nel 2022, non residente nel territorio dello Stato nei due periodi d'imposta precedenti e che si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dal lavoratore non concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare;
- Si ha un calciatore professionista (disciplina riconosciuta da prima del 1990) di 20 anni, il cui reddito complessivo sia superiore a 1.000.000 sulla base di un contratto di lavoro sportivo secondo la legge 91 del 1981 o d.lgs. 36 del 2021, trasferito in Italia nel 2022, non residente nel territorio dello Stato nei due periodi d'imposta precedenti e che si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni. In tal caso, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dal professionista sportivo non concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare;
- Si ha un giocatore professionista di Paddle (disciplina riconosciuta dopo il 1990) di 20 anni, il cui reddito complessivo sia superiore a 500.000 sulla base di un contratto di lavoro sportivo secondo la legge 91 del 1981 o d.lgs. 36 del 2021, trasferito in Italia nel 2022, non residente nel territorio dello Stato nei due periodi d'imposta precedenti e che si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni. In tal caso, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dal professionista sportivo non concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare;
- Si ha un giocatore professionista di calcio sulla base di un contratto di lavoro sportivo secondo i provvedimenti normativi sopra citati, di 20 anni, che percepisce un reddito inferiore ad 1.000.000,00, non residente nel territorio dello Stato nei due periodi d'imposta precedenti e che si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni. In tal caso non gode dell'agevolazione in parola.





**Art. 18 - Contributo,
sotto forma di credito
d'imposta, per
l'acquisto di
carburanti per
l'esercizio dell'attività
agricola e della pesca**



Premessa

L'articolo 18 dispone di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca **pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.**



Ambito soggettivo

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce alle **imprese esercenti attività agricola e della pesca** un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta** per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, **comprovato mediante le relative fatture d'acquisto**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La *ratio* del contributo è da rinvenire in una parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.



Modalità di fruizione

Il comma 2 della norma in commento, in tema di modalità di fruizione del credito, specifica che il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2022.

Oppure, il credito d'imposta è **cedibile** a soggetti terzi (v. infra).



Modalità di fruizione

Quanto all'utilizzo in compensazione, l'art. 18 prevede che non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

- il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);
- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000).

Ad ogni modo, resta, pertanto, fermo il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010)



Modalità di fruizione

Altresì, è da sottolineare che il comma oggetto di trattazione prevede che il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.



Cessione del credito

Il comma 3 stabilisce che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.



Ad ogni modo, si ricorda che resta fermo il **divieto** per gli intermediari finanziari di acquistare il credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007, così come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.



Attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate

A tal riguardo, è da evidenziare che l'art. 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, inserito dall'art. 1, comma 30, della legge n. 234 del 2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) riconosce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.



In particolare, nella Relazione illustrativa di accompagnamento al testo di legge si segnala che ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell'obbligo di comunicazione all'UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, è necessario tener conto dei rischi connessi con:

- l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'amplia platea di cedenti" (Comunicazione UIF – Covid 19 dell'11 febbraio 2021).



Art. 18

La norma prevede poi che i contratti di cessione conclusi in violazione del precedente divieto sono nulli.

La disposizione specifica, inoltre, che in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

A tal fine, si precisa che il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. n. 322 del 1998 (i.e. associazioni sindacali degli imprenditori), e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.



La norma prevede che il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del **31 dicembre 2022**.

Tuttavia, per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, si rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.



Si rammenta che il comma 4 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all'Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 ss. del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Ai sensi del comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il comma 6 prevede che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.



Il comma 4 dell'art. 18 della decreto in esame precisa che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 5 del medesimo articolo reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, rinviando per la copertura finanziaria all'articolo 38. da ultimo, il comma 6 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di monitorare le fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).





**Art. 22 - Credito
d'imposta per l'IMU in
favore del comparto
del turismo**



Premessa

L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria - IMU versata a titolo di **seconda rata** per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

La *ratio* della norma è espressamente quella di alleviare gli effetti negativi dovuti alla crisi pandemica.



Forma del contributo

Il comma 1 della disposizione in esame, come già visto, prevede un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, alle imprese turistico ricettive pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria - IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.



Ambito soggettivo

Il comma successivo prevede, nel dettaglio, che l'agevolazione spetta alle imprese turistico-ricettive, comprese:

- le imprese che esercitano attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, v. *infra*);
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.



Ambito soggettivo

In base legge 20 febbraio 2006, n. 96, per attività agrituristica si intendono (art. 2) le attività di ricezione e ospitalità esercitate da imprenditori agricoli, sia esercitate in forma associata, società di capitali o di persone, attraverso l'utilizzo della propria azienda **in connessione** con l'ordinaria attività di coltivazione, silvicoltura o allevamento di animali (i cd. «agriturismi»). L'attività agrituristica può essere svolta anche dai familiari o dai lavoratori dipendenti, oltrech , naturalmente, dall'imprenditore agricolo (art. 2, comma 2).

Il comma 3, poi, stabilisce che rientrano tra le attivit  agrituristiche:

- 1) Dare ospitalit  in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta ai campeggiatori;
- 2) Somministrare pasti o bevande, organizzare degustazioni, preparati principalmente con prodotti delle aziende agricole della zona (o di propria produzione);
- 3) Organizzare attivit  ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursioni (anche a cavallo), finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.



Ambito soggettivo

Ulteriore riferimento sotto il profilo soggettivo è dato dalle varie Leggi regionali in materia di agriturismo. Ad esempio nel Lazio vige il regolamento regionale 1 Dicembre 2017 n. 29, il quale detta disposizioni attuative della L. n. 96 del 2006 citata in precedenza. Si tratta di leggi che tendono a dare una definizione dettagliata dei criteri impartiti dalla legge statale, quali ad esempio i requisiti per soddisfare il criterio di «connessione» tra l'attività agrituristica e quella ordinaria, fino ad arrivare in minuto dettaglio su alcuni temi. Ad esempio è definito cosa si intende per somministrazione dello «*spuntino*» e le sue differenze con il «*pasto*»: il «*servizio per il consumo sul posto di prodotti dell'azienda tal quali o sottoposti a preparazioni, serviti o resi disponibili sotto forma di assaggi o panini e consumati in sostituzione, o al di fuori, dei pasti principali, nonché esposti come tali al pubblico e nel menù. Diversamente le somministrazioni di alimenti e bevande sono considerate pasti;*».

Pertanto, il perimetro soggettivo della norma va ricercato tenendo a mente le differenze che possono essere presenti tra le singole Regioni.



Ambito oggettivo

In merito alla determinazione del credito, esso spetta in misura corrispondente al **50 per cento** dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni, villaggi turistici, case di riposo, locande) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi **proprietari:**

- 1) siano anche **gestori delle attività** ivi esercitate (sono dunque escluse, ad esempio, le attività date in affitto);
- 2) abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi** nel secondo trimestre 2021 di almeno il **50 per cento** rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.



Ambito oggettivo

Quanto alla riduzione del fatturato, la norma, per come è scritta, sembra rifarsi a diversi contributi previsti dai Decreti emergenziali emanati nel corso della pandemia (ad Es. Decreto Ristori, Decreto Cura Italia, etc.). In tal senso, per calcolare la riduzione del fatturato e, quindi, la spettanza del credito d'imposta, sembra possibile fare riferimento ai chiarimenti che furono espressi con diverse Circolari, quali la 21.07.2020, n. 22, oppure la 14.05.2021, n. 5, diffusamente intervenute sul tema del calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Ad esempio, con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 è stato evidenziato che la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Con la medesima circolare, inoltre, è stato rappresentato che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese (oggi per inciso dovrebbe essere trimestre e trimestre).



Modalità di fruizione

Il comma 3 della norma in esame disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta.

In particolare, il credito d'imposta:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241; non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le **agevolazioni** alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a **250.000 euro**.



- **non** concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- **non** rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.



Oneri documentali

I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto delle normative europea in materia di aiuti di Stato (articolo 108, par. 3 TFUE) e, in particolare, dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19* », mantenendo comunque immutato l'ambito oggettivo indicato dal Ministero proponente. L'agevolazione, poi, è espressamente sottoposta alla previa autorizzazione della Commissione Europea.



Oneri documentali

Sotto il profilo operativo, è espressamente previsto che gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. La determinazione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto delle autodichiarazioni viene affidata a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.





**Art. 22-*bis* - Misure di
sostegno per il
comparto teatrale**



Premessa – ambito soggettivo

L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, prevede per i soggetti che gestiscono determinate strutture artistiche una sospensione dei termini di alcuni versamenti dovuti.

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione, stabilisce la sospensione per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei termini:

- relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e su quelli **assimilati a quelli di lavoro dipendente** (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (lettera a));
- dei versamenti relativi **all'imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022 (lettera b))



Premessa – ambito soggettivo

Il codice Ateco 90.04.00 include, i teatri, le sale da concerto e in generale le «altre strutture artistiche». Si tratta di una categoria residuale che si preoccupa solamente di **escludere espressamente** i cinema, le agenzie di vendita dei biglietti e i musei di ogni genere.

Pertanto, questi ultimi non avranno accesso ai benefici dell'art. 22-*bis*. Ad ogni modo, alcuni di questi esclusi godono di altre misure agevolative (ad esempio il credito d'imposta in favore delle sale cinematografiche di cui all'art. 23 del D.L. 50 del 2022).



Il comma 2 precisa conseguentemente che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022.

Ordinariamente, come noto, la ritenuta andrebbe versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui si effettua il pagamento dello stipendio; anche l'IVA e le trattenute IRAP e delle addizionali hanno scadenze di versamento di regola mensili rispetto alle prestazioni cui si riferiscono.

Perciò la norma sta sospendendo «tre mensilità» di pagamenti ai fini delle ritenute, IRAP, addizionali e IVA (aprile, maggio e giugno), prevedendo la possibilità di pagare tutto a novembre 2022.

In tale stato di cose, dunque, i pagamenti scadenti a luglio, agosto, settembre e ottobre devono invece essere effettuati entro la scadenza mensile ordinaria.



La norma da ultimo precisa che «non si fa rimborso di quanto già versato».

La precisazione si è resa necessaria perché la stessa è entrata in vigore il 21 maggio ma si riferisce anche ai versamenti (precedenti) di aprile, con la conseguenza che alcuni soggetti potrebbero aver versato prima dell'entrata in vigore della sospensione e, a rigore, avrebbero potuto chiedere il rimborso per approfittare del pagamento a novembre.



Art. 37 - Contributo straordinario contro il caro bollette



Premessa

L'articolo 37 istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico.

In sintesi, si prevede che parte dei **profitti** di questi soggetti saranno riversati a titolo di contributo solidale in favore dello Stato, delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si precisa che la norma è stata modificata dall'art. 55 del D.l. 50 del 2022, il quale è ancora in corso di conversione e, pertanto, il testo definitivo potrebbe risultare diverso da quello oggetto della odierna analisi. Ad esempio, il contributo era dovuto dapprima nella misura del 10%, ma con il D.L. 55 è stato incrementato al 25% e non è detto che la percentuale non venga ulteriormente ritoccata.

Il contributo, ad oggi, è dovuto nella misura del 25 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto").

La norma esclude i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, se l'incremento è inferiore al 10 per cento.



Ambito soggettivo

Il comma 1 dell'art. 37 definisce l'ambito soggettivo di applicazione della norma. In particolare, il comma 1 dispone che tenuti al versamento del contributo sono i soggetti che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell'UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

La norma **esclude** dall'ambito soggettivo gli autoproduttori di energia elettrica e i soggetti, come il GME, che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.



Modalità di calcolo della base imponibile

I commi 2 e 3 determinano le modalità di calcolo della base imponibile e stabiliscono la misura del contributo, nonché i casi di esclusione.

Più nello specifico, la base imponibile è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo **dal 1° ottobre 2021, al 30 aprile 2022**, rispetto al saldo del medesimo periodo tra il 2020 e il 2021.

A tal riguardo, si segnala che le accise vanno a costituire base imponibile IVA per le operazioni attive ma non rientrano nelle operazioni passive.



Inoltre, è stato previsto che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero.

Il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive coincide con l'importo, al netto dell'IVA, **indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma.**

Ai sensi dell'articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate mensilmente o, per alcune attività quali la somministrazione di gas, energia elettrica, acqua e simili con cadenza trimestrale.



Misura del contributo

Il contributo si applica nella misura del 25 per cento del saldo così calcolato. Sono, tuttavia, esclusi i soggetti che conseguono dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 un incremento, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021, del saldo tra operazioni attive pari o inferiore a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.



Gruppo IVA

Il comma 4 dispone, inoltre, che i soggetti partecipanti a un Gruppo IVA assumano, ai fini della determinazione dei saldi tra operazioni attive e passive, i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il proprio codice fiscale, nonché, per le operazioni infragruppo irrilevanti ai fini dell'IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.

Sul punto, si ritiene che la disposizione si rende necessaria in quanto le comunicazioni dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate unitariamente dal Gruppo IVA, quale autonomo soggetto d'imposta, tramite il proprio rappresentante, consentono di conoscere soltanto il dato aggregato delle liquidazioni periodiche del gruppo e non i dati delle operazioni riferibili ai singoli partecipanti.



Liquidazione e versamento del contributo

Il comma 5 fissava al 30 giugno 2022 il termine per la liquidazione e il versamento del contributo, da effettuarsi in sede di versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali. Con il D.L. 50 del 2022, art. 55, tale versamento unitario è stato diviso tra acconto (entro il 30 giugno 2022) nella misura del 40% e saldo (entro il 30 novembre 2022) per la restante parte.

La norma rinvia poi ad un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, per:

- la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione della norma;
- le modalità di versamento del contributo;
- l'individuazione di eventuali dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti energetici e dell'energia elettrica;
- le modalità di scambio delle informazioni con la Guardia di finanza.



Il comma 6 prevede che, ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni e dell'eventuale contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di IVA in quanto compatibili. Dunque di regola il contributo sarà accertabile ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. 633 del 1972 (in caso di errori formali ad esempio contributo dichiarato ma non liquidato) ovvero dell'art. 54 del d.P.R. 633 del 1972 e quindi, in caso di accertamento, entro il quinto anno successivo a quello in cui è stato infedelmente (non) esposto in dichiarazione.

Il comma 7, invece, **esclude la deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.**



Comunicazione all'AGCM

Il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1° maggio fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente.



Attività dell'AGCM

Il comma 9 prevede che l'AGCM, ai fini dei riscontri e delle verifiche dei dati ricevuti, si avvalga, secondo modalità che saranno definite mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati inviati dai soggetti tenuti al versamento del contributo in base al provvedimento attuativo che sarà adottato dall'Agenzia delle entrate. La Guardia di finanza può esercitare gli stessi poteri che le sono attribuiti per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi.

Il comma 10 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2022.





Decreto-legge n. 50 del 2022





Art. 1 Bonus sociale e gas



Art. 1

Premessa

La disposizione in epigrafe ha ad oggetto il c.d. «*Bonus sociale energia elettrica e gas*», il quale prevede un sostegno finanziario nel pagamento delle forniture di energia elettrica e gas per il terzo trimestre 2022.

La disposizione in esame, come si vedrà, ripropone la stessa misura che è stata prevista per il secondo trimestre 2022 dall'art. 3 del D.L. n. 17 del 2022, convertito senza modificazioni dalla Legge n. 34 del 2022.



Premessa

In particolare, tale misura di sostegno ridetermina l'entità del c.d. «*bonus per disagio economico*» istituito dall'art. 1, comma 375, della Legge n. 266 del 2005 nonché l'ammontare del c.d. «*bonus del disagio fisico*» di cui all'articolo 3, comma 9, del D.L. n. 185 del 2008.

Si tratta, quindi, di una misura già presente nel nostro ordinamento che trova la sua disciplina attuativa all'interno del Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 con cui sono stati definiti i criteri per l'applicazione di tariffe agevolate sulla fornitura di energia elettrica e gas in favore di clienti economicamente svantaggiati o per i clienti in gravi condizione di salute.



Art. 1

Premessa

Con tale intervento normativo, dunque, il Legislatore mira a contrastare e contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas derivanti dall'emergenza pandemica e, soprattutto, dalla crisi energetica accentuata dal conflitto tra Ucraina e Russia.

Lo strumento, come anticipato, è quello di rivedere le tariffe agevolate previste dai cc.dd. «*bonus per disagio economico*» e «*bonus del disagio fisico*», aggiornandole alla situazione economica attuale.

Invece, come si avrà modo di vedere immediatamente, le modalità di fruizione dei *bonus* consistono sostanzialmente nella possibilità di usufruire di uno sconto nella bolletta gas e luce.



Art. 1

Il comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 50 del 2022

Fatta questa premessa, si riporta il testo della norma in commento:

«Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022».



Art. 1

Ambito soggettivo di applicazione del bonus in esame

Sotto il profilo soggettivo, la misura di sostegno in esame è riservata a due categorie di soggetti che usufruiscono di forniture di energia elettrica e/o di gas:

- clienti domestici economicamente svantaggiati riconosciuti sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del D.L. n. 21 del 2022, n. 21;
- clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008.



Art. 1

Ambito soggettivo di applicazione del bonus in esame

Con riferimento alla categoria dei clienti domestici economicamente svantaggiati, questi sono individuati sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del D.L. n. 21 del 2022.

In breve, quest'ultima norma ha innalzato la soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di Euro 12.000, mentre in passato si attestava alla soglia di Euro 8.265 euro.

Sul punto, come si vedrà nella diapositiva successiva, il comma 2 della disposizione in commento reca una norma d'interpretazione autentica sulle modalità di accesso al beneficio in esame in caso di pagamento antecedente all'ottenimento dell'attestazione ISEE o in caso di mancato pagamento.



Art. 1

Ambito soggettivo di applicazione del bonus in esame

Il comma 2, infatti, prevede che *«Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo».*



Art. 1

Ambito soggettivo di applicazione del bonus in esame

In sostanza, dunque, per effetto della norma sopra riportata:

- L'ottenimento della attestazione ISEE, nell'anno in corso ma dopo l'intervenuto pagamento, permette comunque di beneficiare della misura di sostegno in esame sulle somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, tramite una compensazione automatica da applicarsi alle bollette immediatamente successive e, laddove questa non sia possibile, tramite un automatico rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022;
- Invece, nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus.



Art. 1

Ambito soggettivo di applicazione del bonus in esame

Ad ogni modo, è bene precisare e ribadire che le condizioni economiche di accesso al bonus in esame sono quelle illustrate nelle diapositive relative all'art. 6 del D.L. n. 21 del 2022.

Come detto, il bonus è riconosciuto per la bolletta del gas e dell'energia elettrica alle seguenti condizioni:

- il cittadino/nucleo familiare deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore ad Euro 12.000 oppure appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- il cittadino/nucleo familiare deve appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.



Art. 1

Ambito soggettivo di applicazione del bonus in esame

Con riferimento ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, questi sono individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008.

In particolare, l'art. 3 del citato decreto individua tali soggetti in coloro che presentano nel loro nucleo familiare persone in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

L'elenco delle apparecchiature medico-terapeutiche che danno diritto al bonus, sono indicate nell'Allegato A del Decreto 13 gennaio 2011 del Ministero della Salute.



Art. 1

Ambito soggettivo di applicazione del bonus in esame

La *ratio* della norma è quella di tutelare tale categoria di soggetti, compensando la maggiore onerosità del costo di assistenza medica e terapeutica con la riduzione degli importi delle forniture di energia elettrica.

Tanto è vero che, coerentemente con lo scopo della misura in esame, le agevolazioni sull'energia elettrica in esame non presentano limiti reddituali ai fini dell'accesso, ma sono rivolte, indipendentemente dal tenore reddituale, a tutti soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali indicate con decreto del Ministero della salute.



Art. 1

Ambito oggettivo di applicazione del bonus in esame

Sotto il profilo oggettivo, invece, il bonus è riservato al soggetto intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas che abbia ad oggetto:

- Una fornitura domestica (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare);
- La fornitura deve essere attiva (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità;
- Una fornitura condominiale centralizzata di gas naturale attiva e per uso civile.



Art. 1

Modalità di fruizione

La modalità di fruizione, come anticipato, non consistono in un aiuto monetario diretto ma si sostanzia in uno «sconto» in bolletta derivante dalla compensazione degli importi dovuti con le somme elargite a titolo di bonus.

Dal punto di vista applicativo, l'accesso al c.d. «*bonus per disagio economico*» avviene dal 1 gennaio 2021 tramite una procedura di riconoscimento automatico, il quale è subordinato alla presentazione annuale della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). E all'ottenimento dell'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso alla misura.

Invece, l'accesso al c.d. «*bonus per disagio fisico*» è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti in gravi condizioni di salute, i quali dovranno fare apposita richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.



Art. 1

Profilo temporale

La disposizione in commento, sotto il profilo temporale, dispone la rivisitazione delle tariffe a partire dal terzo trimestre del 2022.

Per l'effetto, dunque, proroga anche l'innalzamento della soglia ISEE di cui all'art. 6 del D.L. n. 21 del 2022 per il terzo trimestre del 2022.

La proroga si inserisce in un contesto di misure dirette ad integrare i bonus per il settore energetico e gas che erano già state autorizzate per IV trimestre 2021, per il I trimestre 2022 e per il II trimestre 2022.



Entità del Bonus

Per rendere l'idea dell'entità del bonus in esame, si riportano di seguito tre tabelle, tratte dal sito istituzionale dell'ARERA che riportano l'ammontare per il I e il II trimestre 2022 del bonus per disagio economico nei due settori (elettricità e gas) e di quello per disagio fisico nel settore elettrico per il I trimestre.

Gli importi sono inclusivi dei *bonus* straordinari integrativi previsti per l'anno in corso:

- dalla legge di bilancio 2022 è stato previsto un potenziamento dei bonus, per il I trimestre 2022, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà con circa 600 euro, di cui 200 euro per l'elettricità (famiglia con 3-4 componenti) e 400 euro per il gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D);
- dal D.L. n. 17/2022 con cui sono state rideterminate le tariffe del bonus per disagio economico e del bonus del disagio fisico nel settore elettrico per il I trimestre.



Entità del Bonus

Ad ogni modo, si riportano di seguito tre Tabelle, tratte dal sito istituzionale dell'ARERA che riportano l'ammontare per il I e il II trimestre 2022 del bonus per disagio economico nei due settori (elettricità e gas) e di quello per disagio fisico nel settore elettrico per il I trimestre.



Entità del Bonus

Tabella 1: Bonus sociale elettrico per disagio economico nel I Trimestre 2022 (1° gennaio-31 marzo 2022)

Valori in vigore nel I trim. 2022 €/trimestre/punto di prelievo

	Bonus ordinario (CCE) + Compensazione integrativa temporanea (CCI)	Esempio fatturazione mensile (30gg)
Numerosità familiare 1-2 componenti	165,60	55,20
Numerosità familiare 3-4 componenti	200,70	66,90
Numerosità familiare oltre 4 componenti	235,80	78,60



Entità del Bonus

Tabella 1: Bonus sociale elettrico per disagio economico nel II Trimestre 2022 (1° aprile-30 giugno 2022)

Valori in vigore nel II trim. 2022 €/trimestre/punto di prelievo

	Bonus ordinario (CCE) + Compensazione integrativa temporanea (CCI)	Esempio fatturazione mensile (30gg)
Numerosità familiare 1-2 componenti	141,05	46,50
Numerosità familiare 3-4 componenti	170,17	56,10
Numerosità familiare oltre 4 componenti	199,29	65,70



Entità del Bonus

Tabella 2: Bonus sociale elettrico per disagio fisico nel I Trimestre 2022

Valori in vigore nel I trim. 2022 €/trimestre/punto di prelievo

Extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)	Fasce di potenza	Bonus disagio fisico ordinario (CCE + Bonus straordinari c.d. Compensazione integrativa temporanea - CCI)	Esempio fatturazione mensile
FASCIA MINIMA <i>fino a 600 kWh/anno</i>	fino a 3 kW	90,00	30,00
	3,5 kW	99,90	33,30
	4,0 kW	102,60	34,20
	da 4,5 kW in su	152,10	50,70



Entità del Bonus

Tabella 2: Bonus sociale elettrico per disagio fisico nel I Trimestre 2022

Valori in vigore nel I trim. 2022 €/trimestre/punto di prelievo			
FASCIA MEDIA <i>tra 600 e 1200 kWh/anno</i>	fino a 3 kW	153,90	51,30
	3,5 kW	160,20	53,40
	4,0 kW	162,90	54,30
	da 4,5 kW in su	215,10	71,70
FASCIA MASSIMA <i>oltre 1200 kWh/anno</i>	fino a 3 kW	222,30	74,10
	3,5 kW	225,00	75,00
	4,0 kW	228,60	76,20
	da 4,5 kW in su	277,20	92,40



Entità del Bonus

Tabella 3: bonus gas per disagio economico nel I Trimestre 2022

Valori in vigore nel I trimestre 2022 €/trimestre per punto di riconsegna¹
bonus ordinario (CCG) + compensazione integrativa temporanea prevista per il I trimestre 2022 (CCI)

	Zona climatica				
	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	62,10	62,10	62,10	62,10	62,10
Riscaldamento	143,10	210,60	315,90	431,10	508,50
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	205,20	272,70	378,00	493,20	571,50



Entità del Bonus

Tabella 3: bonus gas per disagio economico nel I Trimestre 2022

Valori in vigore nel I trimestre 2022 €/trimestre per punto di riconsegna¹
bonus ordinario (CCG) + compensazione integrativa temporanea prevista per il I trimestre 2022 (CCI)

	Zona climatica				
	A/B	C	D	E	F
Famiglie oltre a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50
Riscaldamento	192,60	290,70	440,10	602,10	704,70
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	304,20	402,30	552,60	714,60	816,30



Entità del Bonus

Tabella 3: bonus gas per disagio economico nel II Trimestre 2022

Valori in vigore nel II trimestre 2022 €/trimestre per punto di riconsegna²
bonus ordinario (CCG) + compensazione integrativa temporanea prevista per il I trimestre 2022 (CCI)

	Zona climatica				
	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21
Riscaldamento	9,10	13,65	20,02	26,39	70,07
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	19,11	28,21	44,59	50,05	99,19
Famiglie oltre a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	49,14	49,14	49,14	49,14	49,14
Riscaldamento	11,83	¹ 9,11	² 7,30	³ 6,40	^{98,} 28
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	36,40	⁵ 0,05	⁷ 1,89	⁸ 1,09	¹⁴ 6,51





**Art. 21 -
Maggiorazione del
credito di imposta per
investimenti in beni
immateriali 4.0**



Premessa

La disposizione in epigrafe interviene sul credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 al fine di attuare una revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "*Piano industria 4.0*" annunciato dal Governo a novembre 2019.

La norma, come si avrà modo di vedere, lascia immutati i destinatari dell'agevolazione, le condizioni per l'accesso e le modalità di fruizione, modificando tuttavia la misura del credito d'imposta che passa dal 20% al 50% per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).



Il testo della norma

In particolare, la disposizione prevede «per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento».

Si ricorda, per la precisione, che i beni ricompresi nell'allegato B di cui alla Legge indicata in epigrafe sono beni immateriali, quali, ad esempio, software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.





Art. 22 - Credito d'imposta formazione 4.0



Premessa

Sempre nell'ottica di attuare una revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "*Piano industria 4.0*" annunciato dal Governo a novembre 2019, il Legislatore è intervenuto sul c.d. «*Credito d'imposta formazione 4.0*» di cui articolo 1, comma 211, della legge n. 160 del 2019.

L'intervento, come si vedrà immediatamente, mira a potenziare il citato credito d'imposta con particolare riferimento alle PMI e ad incentivare il processo di trasformazione tecnologica e digitale, stimolando gli investimenti delle imprese in termini di formazione del personale.



Il c.d. «Credito d'imposta formazione 4.0»

Prima di entrare nel merito delle novità in esame, appare opportuno ricordare che l'art. 1, commi da 46 a 55, della Legge n. 205 del 2017, come modificato dall'art. 1, commi 210 e ss. della Legge n. 160/2019, ha istituito un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

L'efficacia della disposizione è stata prorogata dall'art. 1, comma 1064, lett. i) e l) della Legge n. 178 del 2020 alle spese sostenute fino al 31.12.2022.

Le disposizioni attuative sono definite, per quanto compatibili, dal D.M. del 4 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.



Art. 22

Il c.d. «Credito d'imposta formazione 4.0»

Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dall'attività economica esercitata;
- dalla natura giuridica;
- dalle dimensioni;
- dal regime contabile;
- dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse, invece, le imprese soggette a procedure concorsuali e le imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria.



Art. 22

Il c.d. «Credito d'imposta formazione 4.0»

Sempre sotto il profilo soggettivo, vi sono ulteriori condizioni che subordinano l'accesso al beneficio in esame. In particolare, l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa:

- non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



Art. 22

Il c.d. «Credito d'imposta formazione 4.0»

Per quanto riguarda le attività di formazioni agevolabili, tra queste rientrano quelle concernenti le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "*Piano nazionale Impresa 4.0*" di cui all'art. 3 del D.M. del 4 maggio 2018.

Invece, sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.



Art. 22

Il c.d. «Credito d'imposta formazione 4.0»

Per quanto riguarda le spese ammissibili, queste vanno individuate (art. 4 D.M. del 4 maggio 2018):

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Inoltre, sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'Allegato A della Legge n. 205 del 2017 (che comprende tre ambiti: vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione.



Art. 22

Il testo della norma

Di seguito, si riporta il testo dell'art. 22 del D.L. n. 50 del 2022, secondo cui «Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento».



Art. 22

Le novità sul c.d. «Credito d'imposta formazione 4.0»

Dall'esame della disposizione, dunque, emerge che la novità sul c.d. «*Credito d'imposta formazione 4.0*» sono:

- Un incremento delle aliquote per il credito d'imposta;
- La differenziazione delle aliquote in caso di rispetto o meno delle condizioni per accedere al credito d'imposta con riferimento al soggetto che esegue l'attività formativa.



Le aliquote

Le modifiche apportate consistono in un incremento delle aliquote per il credito d'imposta, e cioè:

- 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale per le spese di formazione di 300.000 euro), mentre prima era del 50%;
- 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale per le spese di formazione di di 250.000 euro), mentre prima era del 40%;
- 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale per le spese di formazione di 250.000 euro) che non subisce alcuna modifica rispetto al passato.

Si segnala che non è stata modificata la misura del credito d'imposta nell'ammontare del 60%, fermo restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.



Le aliquote

Affinché si possa beneficiare delle nuove aliquote devono però verificarsi due condizioni:

- le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- I risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il decreto stesso.



Le aliquote

Qualora non dovessero verificarsi le due condizioni su esposte le imprese possono comunque beneficiare del credito d'imposta ma a condizioni più sfavorevoli e cioè:

- 45% delle spese per le piccole imprese;
- 35% delle spese per le medie imprese;
- 30% delle spese per le grandi imprese.

Si tratta di condizioni più sfavorevoli anche rispetto alla precedente versione della misura.





Art. 23 - Credito d'imposta sale cinematografiche



Premessa

La norma dispone interviene sull'art. 18 della Legge n. 220 del 2016, la quale ha istituito uno specifico credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche.

In particolare, l'obiettivo della disposizione è quello di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche per gli anni 2022 e 2023, incentivando la proiezione di opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario.



Art. 23

Art. 18 delle Legge n. 220 del 2016

Prima di esaminare l'agevolazione in epigrafe, occorre ricordare che l'art. 18 della Legge n. 220 del 2016 aveva previsto quanto segue:

«Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21.

Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti».



Art. 23

Le novità per il 2022 ed il 2023

Il credito d'imposta sopra descritto è stato elevato al 40%, rispetto al 20%, per gli anni 2022 e 2023.

Tale credito d'imposta è commisurato sui costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Inoltre, va specificato che la percentuale del 40% va calcolata, nel periodo di riferimento, sui costi di funzionamento delle sale e non, come previsto a regime, sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario.



Art. 23

Il testo della norma

Di seguito, si riporta il testo della disposizione:

«Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016».



Utilizzo del credito

Il credito d'imposta in esame è alternativamente utilizzabile tramite compensazione o mediante cessione del credito.

Sotto il profilo compensativo, non si applicano i vigenti limiti alla compensazione, ossia il limite annuale a di 250.000 euro nell'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 2007.

Sotto il profilo della cessione del credito, invece, questo è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.



Art. 23

La normativa attuativa

Il credito d'imposta in esame, teoricamente, trova la sua disciplina attuativa nel Decreto Ministeriale Mibact 15 marzo 2018, agli artt. 16 e ss.,

Tale disciplina, tuttavia e come anticipato, non sembra del tutto «calzante» rispetto al nuovo credito d'imposta introdotto dall'art. 23 in analisi. Infatti, questo ha introdotto un credito d'imposta sulla base di un nuovo parametro, vale a dire i **costi di funzionamento** delle sale cinematografiche (prima, come osservato, il credito era parametrato **sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere italiane ed europee...**).

Nel citato Decreto Ministeriale, pertanto, mancano disposizioni che spieghino come calcolare i *costi di funzionamento* della sala cinematografica. Gli artt. 16 e ss. del Decreto Ministeriale, infatti, si riferiscono agli *introiti* (parametro che ora non esiste più), prevedendo ad esempio che *«Il credito d'imposta e' calcolato sugli introiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla bigliettazione relativa ai film di cui all'art. 16 del presente decreto e applicando su tali introiti le aliquote indicate nella Tabella 7, che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante.»*.

A diverse conclusioni non si arriva neanche se si estende l'analisi ai vari Decreti emanati in attuazione della L. 220 del 2016 e relativi agli altri crediti di imposta previsti per l'industria cinematografica. Nessuno di questi crediti, infatti, utilizza come criterio quello del *costo di funzionamento*.

Pertanto, affinché la novità legislativa in parola possa avere efficacia concreta, sarà inevitabilmente necessario attendere l'emanazione di un apposito Decreto ministeriale.





**Art. 31 e 32 - Una
tantum per lavoratori
dipendenti,
pensionati e altre
categorie di soggetti**



Premessa

Nel tentativo di fronteggiare il costo dell'energia, ma anche con l'obiettivo di ridurre del cuneo fiscale, il D.L. n. 50 del 2022 ha istituito l'erogazione di una indennità eccezionale di Euro 200,00 per l'anno d'imposta 2022.



Art. 31 e 32

Indennità *una tantum*

In particolare, gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di Euro 200 euro, a titolo di indennità *una tantum*, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.

Sotto il profilo soggettivo, la erogazione della indennità *una tantum* è destinata ai lavoratori dipendenti (art. 31) e a diverse categorie di soggetti, quali ad esempio pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA (ad es. lavoratori occasionali), nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 32).



Lavoratori dipendenti

L'art. 31, da una parte, individua la platea dei beneficiari in tutti lavoratori dipendenti interessati dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 234 del 2021, ad eccezione dei lavoratori domestici.

Per effetto del richiamo al comma 121 del citato articolo, dunque, la disposizione in commento riguarda tutti quei lavoratori che beneficeranno di un esonero contributivo sui periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, laddove la di loro retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.



Art. 31 e 32

Eccezionalità misura

La misura è definita *una tantum* proprio perché sarà erogata una sola volta (anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro) con la mensilità di luglio 2022.

In particolare, l'indennità verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, il quale tuttavia sarà tenuto a presentare da parte al datore di lavoro un'autodichiarazione in cui comunica di non essere titolare di pensione e percettore di reddito di cittadinanza (commi 1 e 2).

Si rileva, inoltre che l'importo dell'indennità non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente (comma 3).



Art. 31 e 32

La compensazione del sostituto d'imposta

Nella denuncia dei redditi all'INPS del sostituto d'imposta di cui all'art. 44, comma 9, della Legge n. 269 del 2003 (trasmissione telematica mensile all'INPS delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi), il datore di lavoro si compenserà l'indennità erogata al lavoratore dipendente.

Sul punto, si attendono da parte dell'INPS specifiche indicazioni di prassi su come procedere in tal senso.



Art. 31 e 32

Titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali

L'articolo 32, da un altro lato, individua la platea dei soggetti aventi diritto all'indennità di cui si discute nei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

I presupposti per l'erogazione d'ufficio della misura, da parte dell'INPS o di altro Ente previdenziale (in caso di trattamenti non gestiti dall'INPS), sono:

- la residenza in Italia;
- la decorrenza dei trattamenti che danno diritto alla erogazione dell'indennità entro il 30 giugno 2022;
- un reddito personale complessivo, per l'anno 2022, non superiore a 35.000 euro lordi.



Ulteriori precisazioni

È bene precisare che, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, sono esclusi (comma 2):

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Si segnala, inoltre, che, anche in questo caso, l'indennità non costituisce reddito ai fini IRPEF, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile (comma 3) ed è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento.



Art. 31 e 32

Ulteriori precisazioni

Sotto il profilo dei controlli previdenziali, l'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali (comma 5).

L'indennità una tantum per i titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa (comma 6).



Altre categorie di soggetti

Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 18 dell'art. 32, individuano le seguenti specifiche categorie di soggetti, aventi diritto alla predetta indennità una tantum del valore di 200 euro.



Lavoratori domestici

- 1) lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, per il mese di luglio 2022. L'indennità è corrisposta dall'INPS, a domanda. Si precisa che per tali soggetti, le domande possono essere presentate presso gli istituti di patronato e sono valutate come assegni sociali (la disposizione rinvia, infatti, al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193) (comma 8);



Percettori di NASpl e di indennità di disoccupazione agricola

2) I soggetti che, per il mese di giugno 2022, risultano essere percettori di NASpl e DIS-COLL (prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del D.lgs. N.22 del 2015), per tali soggetti l'indennità è riconosciuta dall'INPS (comma 9).

3) soggetti che percepiscono, nel corso del 2022, l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, ai quali l'INPS riconosce l'indennità (comma 10);



Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

4) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995. I soggetti non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta dall'INPS, a domanda, ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (comma 11);



Art. 31 e 32

Beneficiari di indennità da Covid-19 e lavoratori stagionali

5) lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, per i quali l'INPS eroga automaticamente l'indennità (comma 12);

6) lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. n. 81 del 2005) che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L'indennità è corrisposta, a domanda, dall'INPS, ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (comma 13);



Art. 31 e 32

Lavoratori dello spettacolo e lavoratori autonomi privi di partita IVA

7) lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. L'INPS eroga la indennità a domanda (comma 14);

8) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile) per i quali, nello stesso anno, risulti l'accredito di almeno un contributo mensile, purché i suddetti lavoratori siano già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995. L'INPS eroga la indennità a domanda (comma 15);



Art. 31 e 32

Venditori a domicilio e nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza

9) Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva (di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995. L'INPS eroga l'indennità a domanda (comma 16);

10) nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui D.L. n. 4 del 2019 per cui l'indennità è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario di altra tipologia di indennità (comma 18).





Art. 33 - Indennità una tantum per i lavoratori autonomi



Premessa

Al pari dei lavoratori dipendenti e dei titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali, il D.L. n. 50 del 2022 si preoccupa di istituire anche per i lavoratori autonomi una indennità una tantum.

Le finalità, come intuibile, sono le stesse di quelle perseguite con riferimento ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali, ossia ridurre il cuneo fiscale e contrastare gli effetti derivanti dalla crisi energetica.



Indennità *una tantum* per lavoratori autonomi

L'articolo 33 del citato decreto istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per l'anno d'imposta in questione, un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.



Indennità una tantum per lavoratori autonomi

L'attuazione della norma in commento è demandata ad decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.L. n. 50 del 2022 (*i.e.* 22 giugno 2022).

Tramite tale decreto, fermo restando il limite di spesa complessiva, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* (ivi incluso un possibile tetto di reddito oltre il quale il bonus non è concesso), le incompatibilità per la percezione nonché la quota del limite di spesa da destinare a tale misura.



Soggetti beneficiari

I soggetti interessati sono:

- i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché i soggetti che, in qualità di lavoratori autonomi, siano iscritti alla cosiddetta Gestione separata);
- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato - gestori di forme previdenziali obbligatorie - di cui al D.lgs. n. 509 del 1994 (es. Cassa nazionale avvocati, notai, commercialisti, Enasarco, ENPAFL, ENPAM Ecc.), e al D.lgs. N. 103 del 1996 (altri liberi professionisti autonomi iscritti in elenchi obbligatori).



Esclusioni

Dall'ambito dell'indennità in esame sono esclusi i soggetti che percepiscano un'indennità una tantum in base ad una delle fattispecie di cui ai precedenti articoli 31 e 32.



Art. 33

Dubbi sulla rilevanza fiscale dell'indennità una tantum per i lavoratori autonomi

In merito all'indennità in esame, si segnala che l'art. 33 non specifica che la stessa non concorre alla formazione del reddito imponibile ai IRPEF.

Tale specificazione, invece, è precisata all'interno delle norme relative alle indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e per titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali (cfr. il comma 3 dell'art. 31 ed i commi 3 e 19 dell'articolo 32 del citato decreto).

Sul punto, sarebbe, quindi, auspicabile che in sede di conversione si provveda a definire nel dettaglio questo aspetto.





**Art. 35 - Disposizioni
urgenti in materia di
sostegno alle famiglie
per la fruizione dei
servizi di trasporto
pubblico**



Premessa

Al fine di mitigare i costi di trasporto, soprattutto per studenti e lavoratori, l'art. 35 introduce uno strumento diretto ad agevolare il trasporto pubblico con l'obiettivo di contrastare il caro energia, mirando indirettamente alla riduzione degli sprechi nonché dei costi dei privati nell'acquisto di carburante da autotrazione.

In particolare, viene autorizza l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.



Art. 35

Determinazione e limiti del beneficio

Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF fino ai 35.000 euro.

Il buono reca il nominativo del beneficiario ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento e non è cedibile.

L'ottenimento del buono non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE, rimanendo tuttavia ferma la detrazione del 19% sulla spesa per l'acquisto degli abbonamenti rimasta a carico del beneficiario del buono (per un importo non superiore a 250 euro). Insomma, la parte eccedente rimasta a carico dell'acquirente sembrerebbe poter essere portata in detrazione ai fini IRPEF



Ottenimento del beneficio

Il buono è erogabile nei limiti della dotazione del fondo che ammonta ad 79 milioni di euro.

Sarà ottenibile e, dunque, utilizzabile fino al 31 dicembre 2022, previa emanazione di un apposito decreto ministeriale attuativo tramite una piattaforma informatica creata *ad hoc*.



Ottenimento del beneficio

Ed infatti, come specificato dal comma 2 dell'art. 35, l'attuazione della misura in esame è subordinata all'emanazione di decreto interministeriale dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali nonché delle Infrastrutture, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Questo decreto definirà:

- le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono;
- le modalità di emissione del buono, anche ai fini del rispetto del limite di spesa;
- le modalità di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati per l'acquisto degli abbonamenti.



Grazie per la vostra attenzione

Avv. Andrea Sbardella



e-IUS

Sede Legale: Roma - Via dei Redentoristi 9

Sito Web: www.e-ius.it

E-mail: info@e-ius.it

Tel. 06 89131373